



PROPOSTA DI LEGGE N. 278/X DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G. GIUDICEANDREA,
RECANTE:

“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2008, N. 40 (COLLEGATO AL
BILANCIO 2008)”

RELATORE: MICHELANGELO MIRABELLO

IL DIRIGENTE

F.TO AVV. GIOVANNI FEDELE

IL PRESIDENTE

F.TO ON. MICHELANGELO MIRABELLO

PROPOSTA DI LEGGE N. 278/X DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G. GIUDICEANDREA,
RECANTE:“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2008, N. 40 (COLLEGATO AL
BILANCIO 2008)”**Relazione illustrativa**

Con la presente legge si formula la modifica dell'art. 5, comma 13 della l.r. 40 del 12 dicembre 2008 nel senso di permettere il riconoscimento dell'accoglienza di ulteriori categorie deboli e vulnerabili in prima istanza non previste.

Tale modifica che amplia la platea delle fasce vulnerabili e a maggiore esclusione sociale si rende necessaria - preso atto dell'aumento dell'indice della povertà assoluta e delle nuove e diverse forme di povertà.

Con l'emendamento proposto sarà possibile garantire e rispondere all'evolversi delle mutate condizioni sociali che rendono la platea dei vulnerabili più estesa.

Relazione finanziaria

Titolo: Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008).

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi ulteriori o diversi previsti nel bilancio generale della regione Calabria.

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Integrazione e modifiche LR 40 /08 (Art. 1)	C	P	0,00

Tab. 2 – Copertura finanziaria:

n. U/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
	0,00	_____	_____	0,00
Totale	0,00	_____	_____	0,00

PROPOSTA DI LEGGE N. 278/X DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE G. GIUDICEANDREA,
RECANTE:

“MODIFICHE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2008, N. 40 (COLLEGATO AL
BILANCIO 2008)”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 40/2008)

1. Il comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40 (Collegato al bilancio 2008) è sostituito dal seguente:

“13. Al fine di garantire il completamento della struttura denominata "La Città del Sole", sita a Cosenza e gestita dall'Associazione "Comunità Regina Pacis - Onlus", centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche e per l'accoglienza di soggetti svantaggiati e appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario entro il limite massimo di 3.940.986,47 euro, a valere sulle risorse allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2008. Il contributo, da erogare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, è determinato dal dipartimento competente previa acquisizione e verifica della documentazione concernente l'intervento, tenendo anche conto dei contributi già distribuiti dalla Regione per lo stesso fine.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.